



STATUTO ASSOCIATIVO GAYA - MONDO DI UNIONE APS

ARTICOLO 1. DENOMINAZIONE E SEDE

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e s.m.l. e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: "GAYA - Mondo di unione - APS" acronimo "G-MdU - APS", qui di seguito indicato semplicemente GAYA, che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta. GAYA ha sede legale in Località Milanesi frazione di Calanna, via Batia SNC. 89050 (Rc).

La sede legale può essere modificata, nell'ambito della stessa Città Metropolitana di Reggio Calabria, con delibera del consiglio direttivo. L'associazione può operare in Italia e all'estero, ha durata illimitata e potrà istituire sezioni, sedi secondarie e uffici distaccati anche altrove in Italia.

ARTICOLO 2. FINALITÀ

L'associazione è senza fine di lucro, apartitica, acconfessionale e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con modalità ispirata a principi di democraticità ed uguaglianza. L'associazione nasce dall'intenzione di più persone desiderose di perseguire e vivere i principi della realizzazione del sé attraverso lo sviluppo armonico di tutte le potenzialità dell'individuo, condividendo finalità spirituali e di ricerca, favorendo e sperimentando condizioni di vita basate sulla fratellanza, l'amicizia, il buon senso ed il rispetto verso le cose e le persone. La missione dei fondatori e cofondatori di Gaya è quella di creare una piccola società autosufficiente, dove la passione è alla guida delle attività produttive e l'amore per la conoscenza il filo di unione per chi ne fa parte o che vorrà farne parte in futuro. L'Ass.ne GAYA è intenzionata a sperimentare nuovi stili di vita alternativi secondo il principio del "diverso che unisce", quali comunità intenzionali, convivenza residenziale, condivisione e collaborazione, sostegno dell'individuo, dell'infanzia, della genitorialità e della famiglia, di sviluppo armonico e olistico dell'individuo e della comunità, di sviluppo ecosostenibile. Inoltre, intende divulgare nuove ed alternative metodologie di intervento olistico e nuove forme esplicative in una ottica comunitaria legata al benessere dell'individuo e al rispetto della terra vista ed intesa come madre generatrice. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. È esclusa qualsiasi finalità politica, di categoria, sindacale o datoriale.

ARTICOLO 3. ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

L'associazione per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, opera mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 D. Lgs. 17/2017. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni

di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Le sopra scritte attività sono esercitate dall'Associazione in via principale in conformità alle finalità indicate al precedente articolo 2 del medesimo statuto. Pertanto l'Ass.ne le pone in essere attraverso:

- La realizzazione di progetti sperimentali di alloggio sociale e abitare collaborativo;
- La promozione e la diffusione di pratiche ed esperienze quotidiane di sostenibilità, benessere, conoscenza e condivisione;
- La realizzazione di laboratori, workshop, conferenze, manifestazioni culturali, rassegne, incontri, dibattiti, convegni, manifestazioni artistiche, fiere e mostre (in modalità "a distanza - online" ed in presenza);
- L'apertura e gestione di circoli ricreativi riservati ai soci per favorire la vita associativa;
- L'ideazione, il sostegno, la promozione, l'organizzazione e/o il finanziamento di iniziative svolte direttamente od indirettamente nel campo dell'editoria e della comunicazione riguardanti eventi, fatti o espressioni culturali e sociali attinenti allo scopo e le attività dell'Ass.ne; in tal senso potrà fare ricorso ai



mezzi di comunicazione ritenuti più opportuni, ivi compresi stampa, radiotelevisione, web, sistemi multimediali e virtuali a livello locale, nazionale, internazionale, social;

- La partecipazione a interventi di ricerca scientifica di particolare interesse sociale (in collaborazione con Accademie e Enti di Istruzione a vari livelli - scuola primaria, secondaria, università...) finalizzata a sostenere e divulgare segni analoghi o affini ai propri;
- La realizzazione di visite ed escursioni di interesse sociale e culturale rivolte ai propri soci, finanziate alla realizzazione delle finalità associative e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Realizzazione di eventi comunitari di condivisione a più livelli di esperienze volte al miglioramento della qualità della vita della comunità associativa.
- Realizzazione di cerchi di condivisione comunitaria e di scambio di esperienze mirate allo sviluppo ed alla crescita della persona.
- Riqualificazione di spazi pubblici inutilizzati e progetti di agopuntura rurale per spazi abbandonati e/o incurati;

• L'educazione al bello ed alla progettazione di spazi dell'abitare eco-compatibili;

Trasformazione dei prodotti naturali come pratica di educazione alimentare tesa alla valorizzazione dei prodotti naturali e bio nel rispetto del KM0;

L'Ass.ne può esercitare, a norma dell'art. 6 del codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito D.M. di cui all'art. 6 del codice del terzo settore. La loro individuazione sarà successivamente operata dal Consiglio Direttivo. L'Associazione potrà svolgere, sempre nel rispetto dei limiti di cui al comma precedente, ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi. Dette azioni potranno anche rivestire la natura di attività commerciali, purché mantengano carattere secondario e strumentale alla finalità istituzionali e di interesse generali dell'ente. In particolare l'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione

potrà svolgere è il Consiglio Direttivo. A titolo esemplificativo e non esaustivo l'Associazione potrà:

- Svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande verso i soci e non soci nei locali presso i quali siano istituiti sedi e circoli o distretti dell'Ass.ne, ovvero nel corso di manifestazioni, eventi, sagre, fiere, incontri, raccolte pubbliche di fondi;
- Svolgere attività agricola a scopo di commercializzazione o autoconsumo;
- Svolgere attività di educazione (anche in età infantile) e formazione fatte in natura nella fattispecie sfruttando l'ambiente "bosco";
- Promuovere e coordinare la realizzazione di prodotti hobbistici da parte di volontari e soci a scopo di autoconsumo o di vendita diretta agli associati o nelle manifestazioni di raccolta fondi;
- Gestire case per ferie, ostelli, rifugi escursionistici o altre strutture per ospitalità, prevalentemente a favore dei soci e nell'ambito di attività finalizzate principalmente alla validazione degli scopi istituzionali;
- Realizzazione di eventi, spettacoli, intrattenimenti e attività di altro tipo;
- Svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo;
- Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto ed operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali;
- Compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, e finanziarie, nel rispetto della normativa vigente, che saranno ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie o utili o comunque opportune per il raggiungimento dello scopo sociale ed in particolare:
 - Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria, o comunque posseduti;

- Stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto a qualsiasi titolo di beni mobili e immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti pubblici o privati, anche trascrivibili ai Pubblici Registri;
- Stipulare convenzioni, o comunque accordi di qualsiasi genere, per l'affidamento in gestione di proprie attività, ivi compresa la concessione in uso di beni immateriali e dei marchi di proprietà o possesso;

Il raggiungimento dello scopo dell'Ass.ne potrà altresì accedere ad ottenere ogni contributo pubblico o privato, nonché stipulare convenzioni e contratti con enti di qualsiasi natura e in particolare con lo Stato, le Regioni, le Province o le città Metropolitane e gli altri enti pubblici territoriali, mantenendo in ogni caso la propria autonomia.

ARTICOLO 4 - GLI ASSOCIATI

Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del consiglio direttivo, versano ogni anno la quota associativa stabilita dal Consiglio direttivo e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione. Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Possono far parte di GAYA tutti coloro i quali, condividendo le finalità contenute nel presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall' Ass.ne per il raggiungimento delle stesse. Possono aderire all'Ass.ne anche soci minorenni, per il tramite di chi ne ha la responsabilità genitoriale o ne è tutore. Possono aderire alla base sociale, per il tramite di un rappresentante designato, altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. L'ammissione all'associazione, dunque, è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, redatta e sottoscritta in carta semplice. L'organo competente deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante socio entro 60 giorni. I soggetti che intendono far parte dell'associazione devono presentare domanda scritta agli organi associativi, e l'ammissione è comunicata per iscritto all'interessato e annotata nel libro soci. All'atto dell'ammissione, il socio verserà la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. In caso di rigetto della domanda, l'organo competente deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Il corpo sociale è composto da:

- ☐ associati fondatori e cofondatori;
- ☐ associati ordinari;
- ☐ connettori;
- ☐ sostenitori;
- ☐ associati onorari;

La suddivisione in categorie sociali non implica differenze di trattamento in merito ai diritti nei confronti dell'Associazione.

•Sono associati "fondatori - cofondatori" coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, sottoscrivendone l'atto costitutivo.

•Sono associati "ordinari" gli altri soggetti la cui espressa domanda di adesione, inoltrata ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, è stata accettata dal Consiglio Direttivo.

Nell'ambito della suddetta categoria il Consiglio Direttivo potrà riconoscere, ai soci che contribuiscano fattivamente alla promozione ed alla costruzione della rete di innovatori sociali e di tutte le attività volte allo sviluppo dell'Associazione sui territori di interesse, l'ulteriore qualificazione di "socio connettore".

•Sono associati "sostenitori" i soci ordinari che erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

A tutti gli associati, in ragione della loro effettività, è garantita in ogni forma la piena partecipazione alla vita associativa con piena legittimazione attiva e passiva alle cariche sociali. Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

4.1. La cessazione della qualità di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo, per i seguenti motivi:

- a. decesso o estinzione della persona giuridica;
- b. recesso, da presentarsi con lettera diretta al Presidente o al Consiglio Direttivo;
- c. espulsione per morosità dichiarata dal Consiglio Direttivo, previa diffida scritta del Consiglio Direttivo;
- d. espulsione per indegnità sancita dall'Assemblea degli associati per constatata violazione delle norme statutarie o delle deliberazioni degli organi dell'Associazione, o per assunzione di una condotta in contrasto con i fini che si prefigge l'Associazione. Gli associati receduti o esclusi o che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Tali provvedimenti dovranno essere comunicati all'associato dichiarato escluso, il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'associazione.

4.2. L'ammissione degli associati presuppone la piena accettazione dello spirito e della lettera delle norme statutarie e degli eventuali regolamenti. Essa comporta, inoltre, l'obbligo di attenersi alla disciplina associativa e di osservare le deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione. All'interno dell'Associazione vige un pensiero critico e condiviso quindi uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, sempre salvo il diritto di recesso. È esclusa la trasferibilità della quota associativa a terzi, a qualsiasi titolo.

L'Associazione, infine può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui

all'articolo 36 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

ARTICOLO 5 - LIBRI SOCIALI

5.1 Libro Soci

L'Associazione deve tenere un registro dei Soci utile a dare atto all'interno (verso i soci) ed all'esterno (verso i terzi) delle persone fisiche o giuridiche aventi requisiti oggettivi e soggettivi per esercitare diritti e doveri all'interno del sodalizio. Qualora definito dallo statuto o dai regolamenti interni, l'associazione può prevedere diverse tipologie di soci: ordinari, volontari, atleti, ecc. l'importante è salvaguardare il principio di democrazia interna.

5.2 Libro dell'Assemblea dei Soci

Il Libro delle adunanze dell'Assemblea dei Soci deve contenere i verbali delle riunioni delle assemblee ordinarie e straordinarie.

5.3 Libro delle adunanze del Consiglio Direttivo

Il Libro delle adunanze del Consiglio Direttivo deve contenere i verbali delle riunioni dello stesso organo sociale. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dallo statuto. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta. I volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa sono iscritti in un apposito registro tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

ARTICOLO 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli associati
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;

Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

- il Collegio dei sindaci o il Revisore dei Conti;
- l'organo di controllo;
- il Collegio dei Garanti.

gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati. L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 7 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

7.1. L'Assemblea è l'organo deliberante e sovrano dell'Associazione. Di essa fanno parte tutti gli associati dei quali questa rappresenta l'universalità. Le sue deliberazioni, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti gli associati, compresi gli assenti e i dissenzienti. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna) viene convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei alla verifica della ricezione, almeno otto giorni prima della riunione; in caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto a tre giorni. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta anche da un decimo dei soci, in tal caso il Presidente o il Vice Presidente in sua assenza deve provvedere alla sua convocazione entro 10 giorni.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, quando sia fatta richiesta dal consiglio direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa, per l'approvazione del bilancio consuntivo, e delibera con il voto favorevole della metà dei presenti più uno. L'Assemblea straordinaria è convocata per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione, si riunisce in caso di necessità e delibera validamente a maggioranza assoluta in prima convocazione e a maggioranza semplice dei presenti in seconda convocazione. Tuttavia, per deliberare eventuali modifiche statutarie, occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ciascun associato ha diritto di (un solo) voto, si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati, muniti di delega, anche se membri del Consiglio Direttivo, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe". Nel caso in cui il numero degli associati sia pari o superiore a 500, la previsione dovrebbe essere la seguente: "Ogni associato non può ricevere più di 5 (cinque) deleghe".

L'Assemblea può svolgersi anche per audio-conferenza o video-conferenza alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli interventi, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio o video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire. In tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze;
- e) si richiede inoltre che il Presidente e il Segretario della riunione, se nominato, siano presenti nello stesso luogo, ove si riterrà svolta la riunione.

7.2. L'Assemblea ordinaria

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo e [quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno] il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Salvo ove diversamente previsto, l'assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita.

7.3. L'Assemblea straordinaria

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati con diritto di voto e tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Per l'assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7.4. Consiglio Direttivo e Amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette a dodici membri eletti tra gli associati dall'Assemblea per la durata di due o quattro anni come verrà stabilito all'atto della nomina da parte dell'assemblea. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. In ogni caso verrà garantita la rotazione della partecipazione ed il riferimento ai soci connettori sul territorio nella giusta rappresentanza, concordandolo in assemblea. Qualora venissero a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo potrà continuare ad operare compiendo atti di ordinaria amministrazione ma dovrà chiedere al Presidente di convocare l'assemblea entro e non oltre 30 giorni.

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario/Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea degli associati. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo in relazione alla attività inerenti alla propria carica. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno rispettivamente per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed al bilancio preventivo ed all'ammontare della quota sociale. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei alla verifica della ricezione, almeno otto giorni prima della riunione; in caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto a tre giorni. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i consiglieri in carica ed i revisori dei Conti, se nominati. Entro il 31/03 di ciascun anno il consiglio direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio e la relazione di missione. Le adunanze del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche per audio-conferenza o video-conferenza alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio o video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire. In tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze;
- e) si richiede inoltre che il Presidente e il Segretario della riunione siano presenti nello stesso luogo, ove si riterrà svolta la riunione.

Le riunioni sono valide, se risulta presente la maggioranza dei componenti. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano

attraverso strumenti di comunicazione a distanza. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni se non quelle derivanti dalla legge e dallo statuto, e salvi i poteri degli altri organi dell'Associazione. Esso procede: alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea; alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione; alla compilazione del Regolamento per il funzionamento dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati; alle deliberazioni in ordine all'accettazione delle donazioni, liberalità e lasciti; all'incasso dei contributi; all'assunzione di obbligazioni; alla riscossione dei crediti e al pagamento dei debiti; al compimento di operazioni di banca; alla richiesta di finanziamenti, prestando tutte le necessarie garanzie, alla conclusione e risoluzione di contratti; alla stipula di contratti di locazione e di affitto; all'acquisto e all'alienazione di diritti di qualsiasi natura su beni mobili ed immobili; alla stipula di convenzioni e contratti con Enti pubblici o privati o con singoli individui. L'associazione quindi, può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi e entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117.

Rientrano altresì nella competenza del Consiglio Direttivo le seguenti attività e operazioni:

- a) l'impostazione dei programmi per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione, da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea;
- b) la strutturazione amministrativa con il relativo organigramma funzionale per l'operatività corrente degli uffici dell'Associazione;
- c) la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo annuale;
- d) la formulazione di eventuali proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria;
- e) la redazione di eventuali regolamenti interni, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione definitiva;
- f) la determinazione del contributo annuo dovuto dagli associati e delle sue modalità di versamento;
- g) l'espulsione dell'associato per quanto previsto dal sotto articolo 4.1 dell'articolo generale n. 4;
- h) l'assunzione, in generale, di qualsiasi provvedimento necessario al buon funzionamento dell'Associazione, che non sia per legge o per statuto demandato all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può promuovere la costituzione di nuclei organizzativi locali anche volti a gestire le raccolte istituzionalmente finalizzate di fondi ed iniziative progettuali in linea con i principi statutari. Il Consiglio ratifica a maggioranza semplice, su proposta del Presidente, gli accordi di federazione con l'Associazione di enti diversi dall'Associazione stessa; nomina eventuali comitati tecnico scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche; può, in via eccezionale e con provvedimenti motivati, delegare parte dei suoi poteri di gestione ad uno o più dei suoi membri, ovvero delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più soggetti anche estranei all'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 8 - IL PRESIDENTE

Il Presidente (ed in sua assenza il Vicepresidente) rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Inoltre:

- a) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio;
- b) nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione;
- c) assume tutte le iniziative che ritiene opportune per il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- d) promuove ogni utile iniziativa per l'autofinanziamento dell'Associazione e l'acquisizione di ogni altra risorsa finanziaria;
- e) promuove gli accordi per la federazione all'Associazione di enti diversi dall'Associazione stessa da proporre alla ratifica del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 9 - IL TESORIERE

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo, tiene l'amministrazione finanziaria e svolge tutti gli atti necessari alla gestione dell'Associazione secondo le modalità e nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 10 - ORGANO DI CONTROLLO

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. L'organo di controllo dura in carica tre anni ed ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposite relazioni di accompagnamento ai bilanci consuntivi. Inoltre, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117. Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione. Ai componenti dell'organo di controllo è riconosciuto un compenso determinato in sede di nomina in Assemblea. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

ARTICOLO 11 - IL COLLEGIO DEI GARANTI

L'assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti, il quale ha la funzione di decidere in merito ad eventuali controversie insorte circa l'applicazione del presente statuto e di eventuali regolamenti, nonché sulle controversie che dovessero insorgere tra soci o tra soci e l'associazione. Il Collegio dei Garanti dura in carica tre anni ed è composto da due membri eletti dall'assemblea ed uno dal Consiglio direttivo.

ARTICOLO 12 - PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) da fondi raccolti con pubblica sottoscrizione con il coinvolgimento di istituzioni pubbliche e private, enti locali, persone fisiche, persone giuridiche e da contributi, sussidi ed elargizioni;
- e) dai risultati dell'attività finanziaria derivante dalle attività connesse, accessorie e strumentali all'attività principale.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Non è consentita la distribuzione, neanche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitali, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di associazioni che, per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. È fatto obbligo all'associazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo. Il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno. Il bilancio deve essere redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 anche nella forma del rendiconto per cassa, formato da ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle

attività di cui all'art. 3 del presente statuto. Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da apposita relazione illustrativa, per ciascuna delle occasionali raccolte pubbliche di fondi effettuate durante l'esercizio. L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 13 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

ARTICOLO 14 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Resta inteso che le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

ARTICOLO 15 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Roberto Amico *Paolo Frascari*

Orlando
Luigi

Flavia Franzese

Marco

 **Agenzia
Entrate**
Direzione Provinciale di Reggio Calabria
Ufficio Territoriale di Reggio Calabria

09-12-2023 2045 3
Registrato il N. 2045 Serie 3
Composti da ESENTE 2

IL DIRETTORE

DELEGATO ALLA FIRMA
Assistente Tributario
(Francesco Vilasi)

sh



DATA 09/12/2022 PAG. 1

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPRC UT REGGIO CALABRIA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 2045
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 01/12/2022 REGISTRATO IL 09/12/2022
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3002045

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: PLCVNT87B53H224K PALCO VALENTINA
ID. TELEMATICO: TDM22L002045000XF

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 92118510806

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:

REGISTRAZIONE STATUTO ASSOCIATIVO GAYA - MONDO DI UNIONE APS